



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2023
COM(2023) 383 final

2023/0222 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il piano d'azione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)¹ approvato dal Consiglio nel 2003² propone una serie di misure per porre fine ai disboscamenti illegali. Tali misure comprendono un sostegno ai paesi produttori di legname, collaborazioni multilaterali finalizzate alla lotta contro il commercio di legname tagliato illegalmente, un sostegno alle iniziative del settore privato e provvedimenti volti a scoraggiare gli investimenti in attività che incentivino i disboscamenti illegali. Il piano d'azione verte principalmente sull'istituzione di partenariati FLEGT tra l'Unione europea e i paesi produttori di legname. Nel 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea³, che consente alle autorità di verificare la legalità del legname importato nell'UE nel quadro di un partenariato FLEGT.

Nel 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare accordi di partenariato FLEGT con i paesi produttori di legname⁴.

La Commissione ha avviato negoziati con la Costa d'Avorio nel 2013 e ha informato periodicamente il Consiglio sul loro stato di avanzamento, presentando relazioni al gruppo di lavoro sulle foreste e al comitato FLEGT/regolamento dell'UE sul legno. Ha informato dell'andamento dei negoziati anche il Parlamento europeo e i portatori di interessi.

L'accordo di partenariato volontario tra l'UE e la Costa d'Avorio copre tutti gli elementi delle direttive di negoziato del Consiglio. In particolare, istituisce un sistema di licenze volto a verificare e confermare la legalità del legname e dei suoi derivati esportati nell'UE e nei paesi terzi, nonché del legname venduto sul mercato interno. Per il legname importato, la Costa d'Avorio s'impegna a garantire che esso sia stato raccolto conformemente alla legislazione del paese d'origine. La definizione di legalità si basa su un ampio ventaglio di normative nazionali e internazionali ratificate dalla Costa d'Avorio che tengono conto dei tre pilastri della gestione sostenibile delle foreste.

La Costa d'Avorio s'impegna inoltre a proseguire le sue riforme normative per completare e rafforzare il quadro giuridico laddove necessario. Ha anche adottato un quadro per monitorare la conformità ed effettuare valutazioni indipendenti del sistema. I dettagli figurano negli allegati dell'accordo, che forniscono una descrizione particolareggiata delle strutture su cui poggia il sistema ivoriano di garanzia della legalità del legname e precisano i criteri per l'adozione di una futura decisione di avvio del sistema di licenze FLEGT.

L'accordo istituisce un meccanismo di dialogo e cooperazione tra l'UE e la Costa d'Avorio sul sistema di licenze attraverso un comitato congiunto di attuazione (CCA), stabilisce i principi per il coinvolgimento dei portatori di interessi, le salvaguardie sociali, l'assunzione di responsabilità e la trasparenza e descrive le modalità di trattamento dei reclami, di svolgimento del monitoraggio e di comunicazione.

L'accordo non si limita ai prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2173/2005, ma riguarda anche un'ampia gamma di derivati del legname esportati.

¹ COM(2003) 251.

² GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

³ GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

⁴ Documento riservato del Consiglio n. 10229/2/05 (regime di segretezza abolito il 24 settembre 2015).

Si basa sul principio di non discriminazione, poiché coinvolgerà portatori di interessi sia interni che esterni al settore forestale, tra cui il settore privato, la società civile e le comunità locali.

Prevede il controllo delle importazioni alle frontiere dell'Unione europea, conformemente al regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo al sistema di licenze FLEGT e al regolamento (CE) n. 1024/2008 recante le modalità d'applicazione di tale sistema, e infine comprende una descrizione della licenza FLEGT della Costa d'Avorio, che utilizza il formato prescritto nel regolamento di esecuzione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è coerente con il regolamento (UE) n. 995/2010 in quanto il legno e i prodotti derivati coperti da licenze FLEGT rilasciate in Costa d'Avorio nel quadro dell'accordo saranno considerati come ottenuti legalmente ai sensi dell'articolo 3 di tale regolamento.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'accordo è in linea con la politica di cooperazione allo sviluppo dell'UE poiché promuove il commercio di legname ottenuto legalmente e rafforza la governance forestale in Costa d'Avorio migliorando la trasparenza e l'assunzione di responsabilità e la partecipazione dei portatori di interessi. Rafforzerà inoltre la gestione sostenibile delle foreste e contribuirà alla lotta contro i cambiamenti climatici grazie alla riduzione delle emissioni prodotte dalla deforestazione e dal degrado forestale. È infine in linea con la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 poiché contrasta il commercio illegale del legname e promuove la gestione sostenibile delle foreste e l'effettiva partecipazione delle comunità locali, contribuendo in tal modo a preservare la biodiversità. Per rispettare gli impegni bilaterali assunti dall'UE e preservare i progressi compiuti con i paesi partner, il prossimo regolamento dell'UE relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale⁵ comprende una disposizione che dichiara che il legname coperto da una licenza FLEGT ha soddisfatto il requisito di legalità. Tuttavia, dato che il prossimo regolamento non riguarda solo la legalità ma dispone anche che i prodotti siano a deforestazione zero, gli operatori dovranno comunque adempiere il loro dovere di diligenza per garantire che il legname che immettono sul mercato dell'UE sia a deforestazione zero

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica è costituita dall'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7.

L'accordo fornisce un quadro giuridico mirante a garantire che tutto il legname e i suoi derivati importati nell'UE dalla Costa d'Avorio siano stati prodotti legalmente. L'UE ha pertanto competenza esclusiva per concluderlo a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE. L'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), TFUE prevede che tali accordi siano conclusi dal Consiglio.

⁵ Sulla base della proposta COM(2021) 706 final, il regolamento è stato adottato dal Parlamento e dal Consiglio, rispettivamente, il 19 aprile 2023 e il 16 maggio 2023, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE nel giugno 2023 ed entrerà in vigore 20 giorni dopo.

L'articolo 218, paragrafo 7, TFUE abilita il Consiglio ad autorizzare il negoziatore ad approvare modifiche dell'accordo a nome dell'Unione europea, nel caso in cui la loro adozione possa avvenire con procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente.

- **Proporzionalità**

La conclusione del presente accordo è in linea con il piano d'azione FLEGT dell'UE e si limita a quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), TFUE, in cui si prevede che al Consiglio spetta l'adozione di decisioni relative alla conclusione di accordi internazionali.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non pertinente.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁶,

considerando quanto segue:

- (1) Nel maggio 2003 la Commissione ha adottato la comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo riguardante "L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT): proposta di un piano d'azione dell'Unione europea"⁷, che caldeggiava l'adozione di misure volte a contrastare i disboscamenti illegali mediante la conclusione di accordi di partenariato volontario con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio su tale piano d'azione sono state adottate nell'ottobre 2003⁸ e una risoluzione in materia è stata adottata dal Parlamento europeo l'11 luglio 2005⁹.
- (2) In linea con la decisione (UE) 2023/XX del Consiglio¹⁰, l'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati (di seguito, "accordo") è stato firmato il []¹¹, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (3) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

⁶ GU C del , pag. .

⁷ COM(2003) 251.

⁸ GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

⁹ GU C 157E del 6.7.2006, pag. 482.

¹⁰ Decisione (UE) 2023/XX del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (GU L [...] del [...], pag. [...]). GU: *inserire numero, data e riferimento di pubblicazione del documento.*

¹¹ GU: *inserire la data della firma.*

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 31 dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

L'Unione è rappresentata dalla Commissione in seno al comitato congiunto di attuazione istituito a norma dell'articolo 19 dell'accordo.

Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto di attuazione in qualità di membri della delegazione dell'Unione.

Articolo 4

Ai fini delle modifiche degli allegati dell'accordo, in forza dell'articolo 26 dello stesso, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio¹², ad approvare le modifiche a nome dell'Unione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

¹² Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).